

Allegato "D" al rep.n.25802/14556

**STATUTO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DENOMINATA**

"AURORA CER ASSOCIAZIONE IMPRESA SOCIALE"

Art. 1. Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, la Comunità Energetica Rinnovabile in forma di Associazione con la qualifica di impresa sociale e con la denominazione

"AURORA CER ASSOCIAZIONE IMPRESA SOCIALE"

(di seguito l'Associazione).

L'Associazione intende conseguire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese e nel RUNTS.

L'Associazione ha sede nel Comune di Saronno.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio di amministrazione, che provvede alla relativa pubblicità.

L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati ai sensi del successivo art. 12.

Art. 2. Scopo e attività

L'Associazione esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità all'art. 1

del d.lgs. n. 112/2017, con la qualifica di impresa sociale.

In particolare, l'associazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021, persegue l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera - e non quello di ottenere profitti finanziari - e svolge, in via stabile e principale, una o più delle seguenti attività di impresa di interesse generale di cui all'art. 2, lett. e) del d.lgs. n.112/2017:

- la produzione e l'organizzazione della condivisione del consumo, prioritariamente nella forma dell'autoconsumo, di energia rinnovabile, in attuazione del processo di transizione energetica previsto dalla normativa unionale e nazionale, tempo per tempo vigente.

Nell'esercizio dell'attività indicata, funzionale al perseguimento dell'obiettivo e come Comunità Energetica, l'Associazione quale soggetto di diritto autonomo, ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e nel rispetto in particolare degli articoli 31 e 32 dello stesso e dell'art. 2, comma 1 (lettera e) del D.Lgs. 112/2017:

- promuove l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalla normativa tempo per tempo vigente anche di natura regolamentare;

- persegue l'attuazione degli indirizzi dettati nell'ambito del sistema lombardo di produzione di energia (LR 23.2.2022 e s.m.i.) e/o di quelli dell'ambito territorialmente rilevante, ove compati-

bili con la normativa unionale e nazionale tempo per tempo vigente e relativi regolamenti attuativi;

- acquisisce la disponibilità ed il controllo degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante la stipulazione di qualsiasi contratto a tal fine utile, anche mediante l'acquisto della titolarità di diritti reali o personali di godimento di impianti degli associati o di terzi;

- opera nel rispetto della condizione che l'energia autoprodotta sia utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità alle condizioni previste dalle leggi e dai provvedimenti ministeriali e dai regolamenti tempo per tempo vigenti;

- agisce nell'interesse degli associati, quali membri della Comunità Energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

- è responsabile, organizza e attua il riparto degli incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa;

- gestisce le partite di pagamento e incasso verso il GSE.

Inoltre, per gli impianti di proprietà della Comunità Energetica, l'Associazione:

- produce energia per soddisfare prioritariamente il fabbisogno dei suoi associati, alle condizioni previste dalle leggi e dai provvedimenti ministeriali e dai regolamenti tempo per tempo vigenti;

- gestisce le partite di pagamento e incasso verso le società di

vendita e verso il GSE. L'Associazione destina ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizza per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i.

L'Associazione assicura altresì completa, adeguata e preventiva informativa a tutti gli associati consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i. e più in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo loro spettante in virtù di provvedimenti normativi di qualunque grado tempo per tempo emanati.

Inoltre, l'Associazione:

- per gli impianti di sua proprietà può accumulare e stoccare l'energia eventualmente eccedentaria rispetto a quella autoconsumata, e venderla anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- può partecipare agli ambiti costituiti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di

servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;

- può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione impresa sociale e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

- stipulare contratti per manutenzione degli impianti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

- costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione, destinando gli eventuali ricavi a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune;

- stipulare contratti o convenzioni con soggetti terzi al fine di realizzare impianti a fonti rinnovabili;

- proporre operazioni finalizzate alla raccolta di finanziamenti necessari per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;

- svolgere azioni di sostegno e stimolo allo sviluppo della produzione e dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili mediante supporto alle attività di ricerca, progettazione, condivisione anche in collaborazione con enti ed istituzioni;

- promuovere l'attività dell'Associazione mediante eventi e pubblicazioni, informativi, divulgativi e di studio.

Inoltre, l'Associazione come Comunità Energetica potrà, al fine di massimizzare l'energia elettrica condivisa nell'ambito della propria configurazione di autoconsumo diffuso e perseguire gli obiettivi sociali, ambientali ed economici statutari, avvalersi dell'energia immessa in rete da "produttori terzi" che non rientrano nel gruppo dei "clienti attivi" della configurazione stessa.

Per "produttori terzi" si intendono soggetti che, pur non essendo

soci o membri della CER nell'ambito della configurazione di autoconsumo diffuso ai sensi del paragrafo 1.2.2.4 Parte II del Decreto CACER, e che possono svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e/o lo scambio di energia elettrica (anche con codice ATECO prevalente 35.12.00 o 35.15.00), decidono di mettere a disposizione l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione ai fini del computo dell'energia condivisa dalla CER.

La collaborazione con tali “produttori terzi” avverrà mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di mandato, conferito dal “produttore terzo” al Referente della CER. Tale mandato dovrà espressamente autorizzare il Referente a richiedere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che l'energia elettrica immessa dall'impianto del produttore terzo sia considerata nel calcolo dell'energia condivisa dalla CER.

Il contratto di mandato dovrà disciplinare le reciproche obbligazioni tra la CER e il “produttore terzo”, garantendo che la disponibilità dell'energia sia coerente con le finalità non lucrative e di beneficio della CER.

Il “produttore terzo” non acquisirà per effetto di tale mandato la qualità di “cliente attivo” o di “membro della configurazione di autoconsumo diffuso”, e pertanto non avrà diritto a beneficiare direttamente degli incentivi o delle premialità previste per l'energia condivisa dalla CER o dai suoi membri.

Gli incentivi e i benefici derivanti dal computo dell'energia im-

messa dai “produttori terzi” saranno acquisiti dalla CER e destinati al perseguimento dei propri scopi statutari, inclusa la ridistribuzione dei benefici ai membri "clienti attivi" della configurazione, in conformità con la normativa vigente.

L'Associazione, come Comunità Energetica rinnovabile, può costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione deve essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

L'Associazione può stipulare contratti di vendita di energia ed in generale contratti di diritto privato per regolare i suoi rapporti con gli associati, in funzione dell'attuazione dello scopo associativo e nell'esercizio dell'attività ad esso funzionale, in conformità alle norme di legge, ai decreti ed ai regolamenti tempo per tempo vigenti.

L'Associazione deve istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai terzi ed agli associati i documenti sociali e le informazioni previsti dalla legge.

Per i rapporti con gli associati verrà istituita un'apposita sezione alla quale gli associati potranno accedere tramite una password per visionare la documentazione sociale. Gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili agli associati tramite il sito internet tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva rispetto a decisioni da assumersi ad opera degli associati medesimi.

Art. 3. Associati

Devono essere associati almeno due soggetti, con le qualità o la natura di seguito specificata, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e devono essere presenti almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

Possono divenire associati dell'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese fermo restando quanto previsto al successivo comma, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione, e in generale i soggetti stabiliti dalle norme di legge, dai decreti dai regolamenti tempo per tempo vigenti, il tutto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 112/2017.

Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica non costituisca l'attività commerciale e industriale principale (come qualificate secondo quanto disposto dal GSE e da fonti normative riferite alle CER di qualsiasi

grado, tempo per tempo vigenti).

Gli associati godono di uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione, salvo diversa disposizione normativa, anche di grado secondario (per esempio: decreti ministeriali).

Gli associati consumatori finali hanno diritto di ricevere dall'Associazione completa, adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i. e più in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo loro spettante in virtù di provvedimenti normativi di qualunque grado tempo per tempo emanati.

Non possono accedere agli incentivi previsti nel Titolo II del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, gli associati che si trovino nelle condizioni previsto nell'art.3, terzo comma, del medesimo Decreto; pertanto, tali associati non hanno alcun diritto conseguente nei confronti dell'Associazione.

Possono partecipare all'Associazione, in qualità di associati, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazioni per la/le quale/i venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Art. 4- Procedura di ammissione e carattere aperto dell'Associazione

La partecipazione all'Associazione è volontaria e aperta a tutti i

consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione, nella forma e secondo le modalità stabilite con apposito "Regolamento di adesione" approvato dall'Assemblea degli associati, che stabilisce anche le condizioni, non discriminatorie, per l'adesione ed i criteri oggettivi ai quali deve attenersi il Consiglio di amministrazione in sede di valutazione della domanda di ammissione.

Nel rispetto dei criteri oggettivi e non discriminatori e del detto Regolamento in tale valutazione il Consiglio di Amministrazione terrà adeguato conto della capacità energetica dell'ente in rapporto alla sua dotazione impiantistica così da garantire e preservare l'attuazione delle sue finalità improntate ai principi normativi unionali e nazionali di solidarietà e apertura della CER e di economicità della sua attività.

Il "Regolamento di adesione" deve essere pubblicato nel sito internet dell'Associazione e visibile da parte di chiunque.

L'ammissione dell'Associato è decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

L'adesione è condizionata al versamento della quota associativa salvi i casi di gratuità eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per categorie di soggetti appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili e alla sottoscrizione del mandato all'Associazione ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

L'adesione dei soggetti che intendano assumere la qualità di produttori è altresì condizionata alla sottoscrizione di accordo per la messa a disposizione dell'impianto nella quale siano disciplinati, qualora per la realizzazione dell'impianto siano erogati contributi di qualsivoglia natura alla CER, le condizioni e i termini temporali di disponibilità dell'impianto da parte della CER e le obbligazioni che ne derivano in particolare nel caso di recesso.

Art. 5- Diritti e doveri dei soci

Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea e può essere eletto alle cariche associative.

Gli associati sono tenuti:

-alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti associativi, e di tutte le delibere assunte dagli organi dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie;

-al pagamento della quota associativa annuale e delle altre eventuali quote richieste per la partecipazione a determinate

iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di amministrazione;

-all'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione tramite la stipulazione di contratti di diritto privato funzionali alla regolazione del rapporto con l'associato, fermi i diritti riconosciuti all'associato dalla legge nella sua qualità di consumatore finale di energia;

-all'adempimento degli accordi stipulati per la messa a disposizione degli impianti anche da parte di "produttori terzi" e/o dai terzi proprietari degli impianti;

-qualora l'associato produttore abbia beneficiato, per il tramite della CER, di contributi pubblici, comunque denominati e da qualsiasi ente erogati, correlati all'attuazione di un programma di investimento, al rispetto e all'adempimento degli obblighi assunti per tutta la durata del programma al quale aderito.

Gli associati conservano tutti i diritti di cliente finale previsti dalla legge, compreso quello di scegliere il proprio venditore dell'energia.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno otto giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. L'associato può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sot-

toscrivere un impegno di riservatezza.

L'associato che, successivamente all'esame dei libri sociali, dif-fonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso l'associato non potrà trarre copia dei libri sociali.

L'Associazione può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree). Gli amministratori assegnano ciascun socio ad un'Area. Mediante apposito regolamento verranno determinati i criteri per l'assegnazione delle Aree ai Soci, al fine di garantire trasparenza, equità e prevenire qualsiasi comportamento di-scriminatorio.

Gli associati possono essere distinti in diverse categorie in ra-gione della natura del rapporto che intendono instaurare con l'Associazione, e quindi possono essere distinti in "clienti fina-li/consumatori", in "produttori", in "produttori/consumatori" (questi ultimi anche definiti "Prosumer"), e in "associati di co-munità".

La categoria "associati di comunità" può essere costituita solo da enti pubblici territoriali o da enti privati senza scopo di lucro che non intendano far parte di alcuna configurazione e che quindi non possano essere compresi nelle altre tre categorie, e la cui partecipazione alla CER è funzionale all'attuazione dell'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità alle aree locali in cui la CER opera; possono essere ammessi come associati appartenenti alla categoria "as-sociati di comunità" gli enti pubblici o privati, senza scopo di

lucro, che erogano somme a fondo perduto o comunque compiano atti di liberalità a favore dell'Associazione per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità alle aree locali in cui la CER opera.

Ogni associato può appartenere ad una sola categoria.

La determinazione delle caratteristiche delle singole categorie sulla base dei principi statutari è rimessa a un regolamento sociale.

L'assegnazione dei singoli soci alla categoria, in attuazione del regolamento, è competenza degli amministratori.

Art. 6 – Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo

Gli associati individuano l'Associazione quale referente per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, inclusa quella prodotta dagli impianti messi a disposizione anche dai "produttori terzi" e/o dai terzi proprietari degli impianti.

Il Consiglio di amministrazione è delegato ad attuare il riconoscimento dei contributi, che può avvenire con forme di agevolazione tariffaria che saranno dettagliate con apposito accordo e/o Regolamento approvato dall'assemblea degli associati con i quozienti previsti nel presente statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Gli associati affidano all'Associazione la gestione delle partite di pagamento e di incasso (per gli impianti di proprietà

dell'Associazione) verso la società di vendita e il GSE.

Spetta all'Associazione riconoscere agli associati quanto ricevuto, per loro conto, a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non autoconsumata (per gli impianti di proprietà dell'Associazione), fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i., è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione.

L'Associazione disciplina in apposito Regolamento interno, approvato con i quozienti previsti nel presente statuto per le modifiche statutarie, tempi e modalità per il riconoscimento agli associati della quota di contributo loro spettante; il regolamento potrà tenere conto:

- dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun associato in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria o secondaria di appartenenza;

- del contributo da ciascun associato offerto all'energia condivisa in seno alla Comunità Energetica con riferimento alla cabina

secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;

-dei consumi di ciascun associato;

-di comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo criteri e sulla base di indicatori definiti con apposito Regolamento;

-della capacità energetica dell'ente in rapporto alla sua dotazione impiantistica così da garantire e preservare l'attuazione delle sue finalità improntate ai principi normativi unionali e nazionali di solidarietà e apertura della comunità energetica rinnovabile e di economicità della sua attività.

L'Associazione può affidare tutte o parte delle attività previste nel presente articolo ad un soggetto terzo, in via prioritaria identificato tra coloro che sono associati con la qualifica produttore, produttore/consumatore (definiti Prosumer) o di cliente finale, che acquisisce a sua volta il titolo di "Referente della CER", nei limiti e nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina di attuazione. In tal caso il mandato deve determinare espressamente la sua durata.

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso od esclusione. Ogni associato può recedere liberamente, con preavviso di sei mesi, fermi restando gli eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e/o le obbligazioni che conseguono all'accesso a contributi di qualsivoglia na-

tura come disciplinate dal contratto che disciplina la concessione della disponibilità dell'impianto per gli associati produttori.

Qualora l'associato abbia goduto, per il tramite della CER, di contributi pubblici comunque denominati e da qualsiasi ente erogati, correlati all'attuazione di un programma di investimento, per effetto dell'adesione al programma, è obbligato a tenere indenne e manlevata l'Associazione da ogni danno, pregiudizio o responsabilità possa derivarle dalla mancata attuazione, totale o parziale, del programma.

Il recesso non è causa di cessazione o risoluzione dell'accordo stipulato con l'associato per messa a disposizione dell'impianto, salvo diversa previsione contenuta nell'accordo.

Il recesso si esercita mediante dichiarazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento.

I criteri per la determinazione di eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti sono determinati con Regolamento approvato dall'Assemblea, e devono essere comunque equi e proporzionati.

Gli associati possono essere esclusi per le seguenti cause:

-per violazione dello statuto, dei regolamenti associativi, e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

-per morosità nel pagamento delle quote associative;

-in caso di inadempimento degli obblighi nascenti dai contratti stipulati con l'Associazione, ivi inclusi quelli relativi alla messa

a disposizione e manutenzione degli impianti di produzione (anche se forniti da terzi), nonché in caso di inadempimento agli obblighi assunti con l'adesione a programmi di investimento a cui sono correlati contributi pubblici, comunque denominati e da qualsiasi ente erogati;

-quando, in qualunque modo, arrechino danni all'Associazione o con le loro dichiarazioni attentino alla reputazione dell'ente;

-per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione nel presente statuto o nei regolamenti associativi,

per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dai decreti ministeriali per partecipare ad una comunità energetica.

In caso di inadempimento ad obblighi, il Consiglio di Amministrazione deve inviare preventivamente all'associato una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì comunicare all'associato, con qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento, le contestazioni mosse che possono costituire causa di esclusione.

L'associato ha diritto di inviare al Consiglio di Amministrazione, con qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento, una memoria difensiva entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato con qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento e

deve essere motivata. La delibera di esclusione è immediatamente efficace, salvo il diritto dell'associato di opporsi presso il Tribunale competente.

L'Associazione ha diritto di richiedere all'Associato il risarcimento dei danni patiti per le cause di esclusione ed in conseguenza dell'esclusione.

A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'associato al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

Art. 8- Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da contributi, lasciti, elargizioni, sovvenzioni e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie o comunque ai fini dell'esclusivo perseguimento dello scopo associativo stabilito nell'art.2 del presente statuto.

Essendo l'Associazione senza scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo il riconoscimento di agevolazioni tariffarie ai

sensi dell'art. 6 del presente statuto.

L'Associazione destina ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizza per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i.

Art. 9- Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative stabilite, di anno in anno, dal Consiglio di amministrazione; per particolari ragioni il Consiglio di amministrazione potrà eccezionalmente stabilire e richiedere agli associati contributi straordinari, in misura non superiore alla quota annuale;
- dai ricavi dell'attività svolta dall'Associazione;
- da contributi di privati, da donazioni e da lasciti testamentari;
- da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- da contributi di organismi internazionali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 10- Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, pa-

trimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio ed è redatto dal Consiglio di amministrazione, e approvato dall'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivate ragioni espressamente dichiarate, il bilancio può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'organo di controllo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

Il bilancio e le relazioni previste nel presente articolo devono essere depositati presso la sede sociale e resi disponibili nel sito internet, sezione associati, almeno otto giorni prima della data in cui è stata convocata l'Assemblea.

L'Associazione è tenuta, altresì, ad approvare e depositare nel registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, nel rispetto dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n.112/2017.

Art. 11 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di controllo.

Gli organi dell'Associazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi, anche esclusivamente, median-

te mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e a condizione che:

-sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico ed in tal caso la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui si trova il verbalizzante.

Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art. 2375 c.c.

Art. 12 – L'Assemblea

L'Assemblea:

-nomina, determinandone l'eventuale compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;

-nomina e revoca, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

-approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;

-delibera le modifiche statutarie;

-approva il Regolamento per il riparto degli incentivi;

-approva il Regolamento dei lavori Assembleari;

-approva gli ulteriori regolamenti previsti nel presente statuto e in generale quelli relativi alla organizzazione e al funzionamento

dell'ente che il Consiglio di amministrazione intenda sottoporli;

-autorizza, in via generale unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, o in via specifica, l'utilizzo dei ricavi a fini so-

lidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione

dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia;

-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, che deve essere corredata delle materie all'ordine del giorno.

L'ordinamento interno è ispirato al principio di democraticità.

Hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti nel libro

degli associati da almeno tre mesi e non siano morosi e/o inadempienti agli obblighi nascenti dai contratti stipulati con l'Associazione, ivi inclusi quelli relativi alla messa a disposizione e manutenzione degli impianti.

Nel rispetto degli inderogabili principi di democraticità e di autonomia cui l'Associazione è improntata, i diritti di voto sono attribuiti ai suoi membri come segue:

-ogni associato che sia solo consumatore, o solo produttore, o membro non facente parte di una configurazione ha diritto a un voto;

-agli associati che siano al contempo produttori e consumatori (definiti Prosumer) spetta a ciascuno un voto, con precisazione che ai Prosumer amministrazioni pubbliche non può essere attribuito un numero di voti superiore a quello dei Prosumer soggetti di diritto privato (persone fisiche/società/enti) presenti o rappresentanti in assemblea.

L'associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano ed altresì in modalità telematica o mista, ai sensi dell'art.11 del presente statuto.

L'Assemblea è convocata mediante qualsiasi mezzo assicurando la prova dell'avvenuto ricevimento spedito agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati, e la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

L'Assemblea può essere convocata in prima e in seconda convocazione. Le votazioni sono palesi. Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti, ad eccezione:

-delle delibere di modifica dello statuto e di approvazione del Regolamento di riparto dei contributi che devono essere assunte anche in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati;

-della delibera di scioglimento dell'Associazione, che deve essere assunta, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nel calcolo dei quozienti non si computano gli associati morosi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare

all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza sia utile per la discussione e per il consapevole esercizio del diritto di voto.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati all'attività dell'ente, in conformità all'art. 11 del d.lgs. n. 112/2017.

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; fatte salve le materie riservate alla competenza Assembleare dal presente statuto o in forza di legge, adotta tutte le decisioni gestorie, amministrative, strategiche, programmatiche e attuative e approva il compimento di ogni atto funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

-delibera in merito agli atti da porre in essere con gli associati anche ai sensi dell'art. 32 del D.lgs.199/2021,

-delibera in merito ad ogni atto da porre in essere per conseguire gli incentivi concessi ai sensi della normativa di qualsiasi grado, in conformità ad eventuali regolamenti approvati

dall'Assemblea;

-predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

La maggioranza dei consiglieri di amministrazione deve essere nominata fra le persone fisiche indicate dagli enti associati o fra le persone fisiche associate.

Non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dalla carica i soggetti indicati dall'art. 2382 c.c.; i membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

-onorabilità: si fa riferimento all'integrità morale e alla reputazione, e all'assenza di condanne penali;

-professionalità: si fa riferimento alle competenze e all'esperienza necessarie per svolgere il ruolo di amministratore;

-indipendenza: si fa riferimento all'assenza di legami significativi che possano compromettere l'obiettività delle decisioni degli amministratori.

Ove gli associati siano divisi in categorie ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, i componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soggetti aventi i requisiti di cui al precedente periodo, appartenenti alle diverse categorie di associati, con le seguenti modalità:

-un amministratore sarà scelto tra gli associati appartenenti alla categoria "associati di comunità";

-gli altri amministratori saranno scelti nell'ambito delle altre categorie di associati, in numero proporzionale all'interesse di ciascuna categoria nell'attività associativa; i criteri di determinazione dell'interesse sono determinati nel regolamento previsto nell'art. 5 del presente statuto, nel quale devono essere stabiliti, fra l'altro, i criteri per la determinazione dell'interesse della categoria e il numero degli amministratori che ogni categoria può indicare, oltre alle modalità di scelta.

Al fine di assicurare la partecipazione al Consiglio di amministrazione di tutte le categorie in ragione dell'entità dell'interesse di ognuna di esse come determinato ai sensi del regolamento, può essere utilizzato il metodo del voto di lista, disciplinato nel medesimo regolamento sopra citato.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi.

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono liberamente rieleggibili senza una durata minima.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa di un consigliere, subentrerà il primo dei non eletti o, in mancanza, si procederà ad elezione suppletiva da parte della prima assemblea utile. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio di amministrazione si considera decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno cinque volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri. Il Consiglio è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo assicurando la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Di ogni delibera del Consiglio di amministrazione deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati. Non possono essere delegate la redazione del bilancio di esercizio, nonché i poteri in materia di ammissione degli associati, di esclusione degli associati, e le decisioni che incidono sui rapporti con i singoli associati quali consumatori finali.

Art. 14 – Il Presidente e rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.

Art. 15 – Organo di controllo.

L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Al Sindaco Unico, qualora venissero superate le soglie previste dalla legge, può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Il Sindaco unico dura in carica tre esercizi.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune, in conformità al d.lgs. n.112/2017.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre Comunità Energetiche con qualifica di impresa sociale operante nel medesimo territorio.

Art. 17 – Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme in materia di comunità energetiche, sia di rango primario sia di rango secondario, le disposizioni del d.lgs. n.112/2017 e le norme del Codice Civile.

FIRMATO: CLAUDIO MARIA BASILICO

FIRMATO: DAVIDE BUSNELLI

FIRMATO: MARCO UBOLDI

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.

Certifico io sottoscritto dottor Enrico Maria Sironi, notaio in Gallarate, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo e si rilascia ai sensi dell'art.22, D. Lgs. 7.3.2005, n.82.
Gallarate, Corso Sempione n.9/A, lì 29 luglio 2025
Firmato digitalmente dal notaio Enrico Maria Sironi